

NOTA INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

GLOSSARIO DEI TERMINI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

PTPCT: Piano triennale prevenzione della corruzione e la trasparenza

RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Consiglio regionale: Consiglio regionale della Sardegna

Whistleblowing: procedura per la gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

Whistleblower: soggetto individuato dalla legge che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico

Gruppo di lavoro per il supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (atto SG prot. n. 193 del 12.01.2022) composto da: dott. Alessio Balistreri; dott. Alberto Cicalò; dottoressa Rossana Menne; dott. Giuseppe Serra; dottoressa Licia Serra.

Art. 54-bis: art. 54-bis del vigente D.lgs n. 165 del 30.03.2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

FONTE NORMATIVA

L'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, (c.d. whistleblowing) stabilisce che :*"il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o le denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza"*.

SCOPO DEL WHISTLEBLOWING

Scopo della procedura Whistleblowing è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni al fine di far emergere possibili fenomeni corruttivi. La tutela ex art. 54-bis non si applica alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione deve avere ad oggetto la commissione di condotte illecite di cui il segnalante (whistleblower) sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità del Consiglio regionale della Sardegna. Per condotte illecite si intendono le fattispecie che ricomprendono, nel loro insieme, illeciti penali, civili e amministrativi, nonché le irregolarità dell'azione amministrativa, qualora rappresentino indici sintomatici di un uso improprio della funzione pubblica, attraverso l'adozione di atti o l'assunzione di comportamenti in grado di deviare l'azione del Consiglio regionale dalla cura imparziale del bene pubblico. Costituiscono condotte illecite passibili di segnalazione anche le violazioni delle misure di prevenzione previste nel Piano anticorruzione del Consiglio regionale.

Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti (c.d. tentativo).

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale

Le **segnalazioni anonime** e quelle provenienti da parte di soggetti estranei al Consiglio regionale, pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing, sono istruite solo in presenza di elementi contenutistici tali da consentirne la trattazione.

I SOGGETTI SEGNALANTI

Possono inviare le segnalazioni:

- i dipendenti del Consiglio regionale a tempo indeterminato;
- i dipendenti del Consiglio regionale a tempo determinato;
- i dipendenti in posizione di comando appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche;
- i dipendenti in posizione di comando presso i Gruppi consiliari;
- i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Consiglio regionale.

I DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nominato nell'ambito del Consiglio regionale della Sardegna, è **l'unico soggetto abilitato** a ricevere le segnalazioni "whistleblowing".

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione al RPCT predetto non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE

L'istruttoria sui fatti oggetto di segnalazione è condotta dal RPCT il quale può avvalersi dei collaboratori dell'apposito Gruppo di Lavoro costituito a supporto del RPCT.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori; ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Ente, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Nel caso in cui sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

La definizione delle segnalazioni pervenute deve avvenire **entro il termine di sessanta giorni**, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, con onere di informativa al segnalante dell'esito dell'attività istruttoria. In casi eccezionali e di elevata complessità tale termine può essere prorogato per un massimo di ulteriori 30 giorni, informando a tal fine il segnalante.

Al termine dell'istruttoria, il RPCT:

- a) in presenza di elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante;
- b) nei casi in cui ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, provvede alla immediata trasmissione degli atti agli organi preposti interni o istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT provvede, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla loro trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che trattasi di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Ai sensi del co. 3 dell'art. 54-bis, è garantita la **riservatezza** dell'identità del segnalante riferita non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata **sono sottratti al diritto di accesso** agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e all'**accesso civico generalizzato** di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del co. 4 dell'art. 54-bis.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -Codice in materia di protezione dei dati personali, - nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento al trattamento dei propri dati personali non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale il RPCT, nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie per i profili di rispettiva competenza.

Si informa che qualora le succitate autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, il RPCT è tenuto a fornire tali dati secondo le previsioni di legge ai sensi dell'art.54bis comma 3 che dispone:

- nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
- nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Si avvisa altresì che, sempre ai sensi del citato art. 54-bis, comma 3, **nell'ambito del procedimento disciplinare** l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di **consenso** del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per specifica previsione normativa (co. 9, art. 54-bis) le tutele previste nei confronti del segnalante **cessano** in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

CUSTODE DELL'IDENTITÀ

Nell'ambito del Consiglio regionale al RPCT è riconosciuta la qualifica di custode dell'identità del segnalante.

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER

Il segnalante (whistleblower) che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione che per effetto della quale sia stato sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'ANAC.

MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Nell'ambito del Consiglio regionale ai sensi della precitata deliberazione UP n. 186 del 6 aprile 2022 sono previsti due (2) alternativi canali di ricezione della segnalazione:

1. RICEZIONE MEDIANTE LA PIATTAFORMA INFORMATICA "SEGNALAZIONI.NET DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA"

Il Consiglio regionale ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

La piattaforma informatica è raggiungibile tramite il link <https://consregsardegna.segnalazioni.net/>

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario;
- la segnalazione viene ricevuta e gestita dal RPCT;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice alfanumerico che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- a completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l'accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.

Per maggiori informazioni sulla piattaforma visita il sito:

<https://www.digitalpa.it/suite-software/whistleblowing/normativa.html>

2. RICEZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Questo canale è consigliato solo **in via subordinata** a quello prioritario della piattaforma informatica ovvero nei casi in cui l'interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di

strumenti informatici e in tutti i casi in cui non sia tecnicamente possibile inviare le segnalazioni attraverso la piattaforma informatica.

La segnalazione deve essere presentata utilizzando utilizzando l'apposito [Modulo segnalazione](#) e informativa privacy il quale, debitamente compilato e firmato, deve essere indirizzato esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale (via Roma n. 25 - 09125 Cagliari) e trasmesso all'ufficio protocollo generale del Consiglio regionale, **alternativamente**, scegliendo una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno; consegna brevi manu in sede. La segnalazione, deve essere inserita in una **busta chiusa** con all'esterno la locuzione ben evidente: "*Riservato – Whistleblowing*" e indirizzata come segue: "Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale della Sardegna – via Roma n. 25 - 09125 Cagliari".
- b) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail: rpctwhib@pec.crsardegna.it (riferito unicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale) con dicitura nell'oggetto "*Riservato – Whistleblowing*".